

Associazione Culturale “NUMERI 11”

STATUTO

ART.1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita l'Associazione culturale senza scopo di lucro denominata “NUMERI 11” con sede a Grottammare (AP) in via Del Convento n. 10.

La sede dell'Associazione potrà essere trasferita in qualsiasi luogo dello stesso comune, senza dover ricorrere alla modificazione dello statuto associativo.

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici: la sua durata è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

ART. 2 (Scopi e attività)

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha fini di lucro, da intendersi anche come divieto di ripartire i proventi fra gli associati in forme indirette o differite. Gli eventuali avanzi di gestione debbono essere reinvestiti nelle attività istituzionali, indicate nel presente Statuto.

L'Associazione si prefigge di promuovere la partecipazione dei propri associati per “favorire la diffusione della cultura in ogni suo genere con particolare riguardo a tutte le forme artistiche di carattere teatrale, cinematografico e musicale”.

Per la realizzazione dei propri scopi e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si propone di:

- a) Promuovere e organizzare eventi culturali quali: spettacoli teatrali; lezioni di teatro, recitazione, ballo, danza, dizione ed altro; convegni; mostre; seminari; feste; esibizioni; concerti; spettacoli in genere (musicali, teatrali, cinematografici, arti visive), casting, concorsi, attività ludico-sportive, iniziative di aggregazione, animazione e socializzazione;
- b) Promuovere, organizzare ed erogare attività di formazione e consulenza anche verso i non soci quali corsi di aggiornamento teorici e pratici, laboratori artistici e culturali anche a carattere didattico anche nelle Scuole di ogni ordine e grado;
- c) Realizzare iniziative nel settore dello Spettacolo, dell'Educazione e della Cultura intesa in tutte le sue espressioni;
- d) Ingaggiare, collaborare e/o scritturare artisti, esperti o altro personale specializzato estraneo all'Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;
- e) Produrre e diffondere materiali e programmi multimediali in genere attinenti allo scopo sociale;
- f) Produrre, partecipare e promuovere tutte le attività editoriali riferibili allo scopo sociale quali pubblicazioni di giornali, newsletter, atti di convegni e seminari, materiale didattico; gestendo e curando la creazione di siti internet, la produzione di materiale fonografico, informatico ed audiovisivo;
- g) Sviluppare l'utilizzo di reti telematiche e strumenti di comunicazione di massa, come newsgroup, mailing-list, social-forum, pubblicazioni, siti web;
- h) Organizzare e gestire strutture che accolgano e promuovano le attività di erogazione e formazione culturale, animativa, artistica e ricreativa. L'Associazione si riserva inoltre di porre in essere alcuni servizi di sostegno e servizio agli associati anche rispetto ad attività di ristoro e somministrazione di alimenti e bevande al fine di costruire uno spazio organizzato ed accogliente dedicato al libero incontro e promuova occasioni di confronti interpersonali;
- i) Accedere a finanziamenti pubblici o privati fornendo tutte le garanzie che saranno richieste, al fine di raggiungere gli scopi sociali;
- j) Aderire, progettare e realizzare qualunque iniziativa atta al raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- k) Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento:

in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.

- Organizzare corsi e laboratori a carattere artistico, culturale e musicale;
- Organizzare convegni, seminari e incontri per lo studio e l'approfondimento di tematiche culturali, artistiche e musicali;
- Organizzare concerti, rassegne e mostre;
- Realizzare attività editoriali mediante la pubblicazione e la distribuzione di riviste, bollettini, CD, DVD ed ogni altro strumento idoneo alla promozione e alla diffusione della cultura e dell'arte;
- Collaborare con altre Associazioni ed organismi non profit per la promozione e diffusione della cultura, della musica, dell'arte e del volontariato;
- Collaborare con altri Enti, pubblici e privati, interessati a vario titolo alle finalità oggetto del presente statuto.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione può avvalersi sia di prestazioni retribuite che di prestazioni gratuite.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati.

L'Associazione:

- per manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali, può avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate alla Associazione;
- può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 (Risorse Economiche)

L'Associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative ordinarie;
- b) quote associative supplementari e ordinarie;
- c) donazioni, eredità, lasciti testamentari e legati;
- d) erogazioni liberali e oblazioni;
- e) contributi di enti pubblici e privati;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse agli scopi istituzionali;
- h) entrate derivanti da manifestazioni, raccolte pubbliche di fondi e attività commerciali occasionali, connesse alla necessità di reperimento fondi per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo al fine del raggiungimento degli scopi istituzionali;

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1 (uno) gennaio e termine il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di dicembre.

ART. 4 (Associati)

Il numero dei soci è illimitato.

Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutti i soggetti, persone fisiche o entità collettive di diritto privato senza scopo di lucro o economico, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e ad osservare il presente statuto.

Gli associati si distinguono in:

- a) associati fondatori;
- b) associati ordinari;

- c) associati sostenitori.

Sono associati fondatori coloro che risultano dall'Atto Costitutivo dell'Associazione.

Sono associati ordinari coloro che entrano a far parte dell'associazione a seguito di domanda di ammissione e devono aver compiuto il 18° (diciottesimo) anno di età. Sono associati sostenitori coloro che entrano a far parte dell'associazione a seguito di domanda di ammissione e devono aver compiuto il 16° (sedicesimo) anno di età. L'esame ed il conseguente accoglimento della domanda è devoluto alla competenza del Consiglio Direttivo. Gli associati fondatori ed ordinari hanno diritto di voto in assemblea per l'approvazione e le modifiche dello statuto dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Ogni associato, sia esso fondatore sia esso ordinario, ha un voto.

Gli associati sostenitori invece sono privi di diritto di voto in assemblea e non possono ricoprire cariche sociali ma è a loro riconosciuta la possibilità di partecipare all'assemblea.

Gli associati fondatori, associati ordinari e associati sostenitori possono partecipare attivamente alla vita organizzativa ed operativa dell'Associazione o semplicemente contribuendo con il versamento della quota associativa e/o dei contributi in denaro o in natura, pur non partecipando alla vita dell'associazione condividendone gli scopi ideali e desiderando aiutarla a raggiungere detti scopi.

Tra gli associati, siano essi fondatori, ordinari o sostenitori, esiste parità di diritti e di doveri, ad esclusione di quelli di voto, attivo e passivo, in assemblea, di cui sopra.

È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Il numero degli iscritti all'associazione è illimitato.

La quota associativa è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo con apposito Regolamento. La quota associativa non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualifica di associato sia esso fondatore o ordinario o sostenitore.

L'attività volontaria degli associati non può essere retribuita in alcun modo ma l'Associazione può, entro i limiti preventivamente stabiliti, può rimborsare al volontario le spese effettivamente sostenute.

La qualifica di associato si perde per:

- a) decesso;
- b) recesso, se l'associato non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto ai consiglieri e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno 3 (tre) mesi prima;
- c) esclusione, deliberata dall'assemblea per gravi motivi. Sono considerati gravi motivi: mancato rispetto dei doveri statutari e regolamentari; morosità nei pagamenti delle quote associative; comportamento indegno.

ART. 5

(Criteri di ammissione ed esclusione dei soci)

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo.

Sulle domande di ammissione si pronuncia lo stesso Consiglio Direttivo; le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

La qualità di socio si perde per decesso, per recesso e per esclusione.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per 1 anno;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) persistenti violazioni degli obblighi statutari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate e alle altre elargizioni effettuate.

ART. 6

(Doveri e diritti degli associati)

Gli associati fondatori, ordinari e sostenitori sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e conforme alle finalità della stessa;
- c) a versare la quota associativa;
- d) a svolgere le attività preventivamente concordate.

Gli associati fondatori ed ordinari hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, e di votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- c) ad accedere alle cariche associative e di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

Gli associati sostenitori hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali e usufruire di tutti i servizi dell'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea, se in regola con il pagamento della quota associativa, senza diritto di voto.

Gli associati non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 7 (Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche spetta comunque il rimborso delle spese sostenute.

ART. 8 (Assemblea degli associati)

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente o da altra persona delegata dal Presidente o da persona eletta al momento dall'assemblea per la singola seduta.

Il Presidente nomina un segretario che dovrà redigere il verbale dell'assemblea controfirmandolo insieme al Presidente.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato, persona fisica o entità collettiva, dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato con delega scritta; ogni socio non può ricevere più di 3 (tre) deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) delibera l'esclusione dei soci;
- e) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.

Le convocazioni devono essere effettuate, mediante avviso scritto (lettera raccomandata, lettera semplice, fax o e-mail) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione a ciascun associato, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo o di suo delegato, oppure può essere reso pubblico nella sede sociale o pubblicato sul sito Web dell'associazione.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il giorno, il luogo, la data e l'orario della prima convocazione. L'eventuale seconda convocazione potrà aver luogo nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona, o per delega, tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Le modificazioni dello statuto devono essere approvate con la partecipazione della maggioranza dei soci ed il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei presenti.

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, deve essere adottata con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in prima convocazione; in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti.

Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità di un consigliere, l'interessato non ha diritto di voto.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

ART. 9 (Il Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 5 (cinque), nominati dall'Assemblea dei soci fra i soci medesimi. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei componenti il Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo su convocazione del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, nomina al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e un Segretario e/o Tesoriere, scegliendoli anche tra i soci non consiglieri.

Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) accogliere o respingere le domande di ammissione e/o di dimissione degli associati;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) stabilire le norme di svolgimento di ciascun evento e la relativa organizzazione;
- d) adottare i provvedimenti disciplinari;
- e) predisporre il bilancio consuntivo e compilare il rendiconto contabile;
- f) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e/o Tesoriere;
- g) determinare la quota ordinaria di ammissione;
- h) determinare la quota ordinaria associativa;
- i) determinare eventuali quote suppletive;
- j) nominare comitati e commissioni interne;
- k) gestire l'ordinaria amministrazione, assumere personale dipendente, stipulare contratti di collaborazione, conferire mandati a professionisti;
- l) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- m) aprire rapporti con istituti di credito e curare la parte economico-finanziaria dell'Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti; sottoscrivere contratti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione

n) redigere il regolamento al fine della gestione interna.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in caso di assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno per redigere il rendiconto contabile, su convocazione del Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e quando ne faccia richiesta uno o più consiglieri.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente del Consiglio.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (lettera raccomandata, lettera semplice, fax o e-mail) da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o dal Vicepresidente.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

ART. 10 (Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e in ogni evenienza. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in assenza, al membro più anziano. Al Presidente spetta la firma sociale e la rappresentanza del sodalizio di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione, nominando all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente può rilasciare procure e deleghe e delegare, quindi, la rappresentanza e la firma a membri del Consiglio Direttivo, determinandone i poteri.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

ART. 11 (Vicepresidente)

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

ART. 12 (Segretario)

Al segretario competono i seguenti compiti:

- a) la redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario dopo la loro ratifica e devono essere tenuti a disposizione degli associati che ne vogliono prendere visione presso la sede dell'associazione;
- b) la diffusione delle notizie e comunicazione interne;
- c) l'aggiornamento dell'elenco dei soci comprese le disponibilità e le risorse individuali;
- d) la cura degli aspetti tecnico-organizzativi dell'associazione, per la quale il Presidente deve darne espressa autorizzazione.

ART. 13 (Tesoriere)

Al Tesoriere competono i seguenti compiti:

- a) La riscossione delle entrate a qualsiasi titolo, per la quale il Presidente deve darne espressa autorizzazione;
- b) L'effettuazione dei pagamenti per le spese ordinarie e straordinarie;
- c) La tenuta del registro delle entrate e delle uscite;
- d) La predisposizione del rendiconto consuntivo e della situazione patrimoniale;
- e) La predisposizione del Rendiconto preventivo sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio Direttivo per la quale il Presidente deve darne espressa autorizzazione.

ART. 14
(Rendiconto Contabile)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno.
Ogni anno deve essere redatto apposito rendiconto contabile economico e finanziario, dal quale devono risultare, con chiarezza e precisione, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti, le altre entrate e uscite per voci analitiche.

ART. 15
(Fondo Comune)

Le quote degli associati, i contributi, le entrate e i beni acquistati con queste attività, sia mobili che immobili, costituiscono il fondo comune dell'associazione. I singoli associati, durante la vita dell'associazione, non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i propri diritti sul fondo comune.

ART. 16
(Divieto di distribuzione degli utili)

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 17
**(Intrasmissibilità e non rivalutabilità
della quota o contributo associativo)**

La quota o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile

ART. 18
(Modifiche dello Statuto - Scioglimento)

Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno 5 associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea in sede straordinaria.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati in sede di prima convocazione mentre in seconda convocazione è sufficiente il voto della maggioranza dei presenti con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe.

ART. 19
(Norma finale - rinvio)

Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di associazionismo di promozione sociale.